

# INFORMATIVA AMBIENTALE agosto/settembre 2016

#### Normativa

# Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121

Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

In vigore dal 22 luglio 2016 il nuovo Decreto (detto "Uno contro Zero") introduce delle modalità semplificate per lo svolgimento del ritiro gratuito da parte della distribuzione (venditori e riparatori con vendita) e per la gestione delle attività di deposito e trasporto di questi rifiuti (vedi)

#### Delibera n. 3 del 13/07/2016 - Delibera n. 4 del 13/07/2016

"Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"

"Modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6"

**Dal 15 ottobre 2016** le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti dovranno presentare con modalità telematica alla competente Sezione dell'Albo le istanze di iscrizione e di variazione (vedi)

## Giurisprudenza

## Raccolta e trasporto di rifiuti in assenza della prevista autorizzazione con occasionalità della condotta

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 14 luglio 2016, n. 29975 Il trasporto "occasionale", inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operatività della norma che prevede la fattispecie di reato (vedi)

## Albo Telematico

#### Rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Precisazioni (vedi)

#### **Normativa**

# Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121

Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.157 del 7/7/2016)

In vigore dal 22 luglio 2016 il nuovo Decreto (detto "Uno contro Zero") introduce delle modalità semplificate per lo svolgimento del ritiro gratuito da parte della distribuzione (venditori e riparatori con vendita) dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, e per la gestione delle attività di deposito e trasporto di questi rifiuti.

La disposizione, contenuta nel <u>D.Lgs. 49/2014</u>, viene disciplinata come obbligatoria per i negozi che hanno una superficie di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati. Questi sono obbligati al ritiro gratuito, senza alcuna necessità di acquisto di apparecchiature equivalenti (come invece era indicato dall'Uno contro Uno), dei RAEE fino a 25 cm.

Non vi è l'obbligo ma la mera possibilità per i negozi che hanno una superficie di vendita al di sotto dei 400 mq e per chi fa vendita online di apparecchiature elettroniche. Il Decreto impone alla distribuzione interessata l'obbligo di informazione verso i cittadini in merito all'opportunità di lasciare in negozio gratuitamente i propri micro RAEE.

Come prevede l'articolo 5 del Decreto 121/2016, "il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è effettuato all'interno dei locali del punto vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita".

Il luogo di ritiro deve garantire standard di sicurezza e non deve permettere un prelievo libero dei rifiuti conferiti. Per quanto riguarda i tempi di svuotamento del "deposito preliminare", questo deve avvenire ogni sei mesi o al raggiungimento dei 1.000 kg; in ogni caso non oltre l'anno.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni per le stesse ragioni previste nel regime "Uno contro Uno" e cioè nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale, per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e infine se contenga rifiuti diversi dai RAEE.

#### Delibera n. 3 del 13/07/2016 - Delibera n. 4 del 13/07/2016

"Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)".

**Dal 15 ottobre 2016** le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti dovranno presentare con modalità telematica alla competente Sezione dell'Albo le istanze di iscrizione e di variazione

L'articolo 194, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano. Il Decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha istituito la categoria d'iscrizione 6, relativa alle imprese che effettuano tale attività di trasporto.

Il Comitato Nazionale ha dato una prima attuazione a tali disposizioni (Delibera n. 3 del 22 dicembre 2010 - modificata con Delibera n. 3 del 14 marzo 2011) e ha recentemente adottato la <u>Delibera n. 3 del 13/07/2016</u> con la quale individua i criteri specifici e le modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6.

La Delibera entrerà in vigore il 15 ottobre 2016.

Le imprese interessate dovranno inviare le istanze di iscrizione e di variazione utilizzando Agest Telematico. Il programma è accessibile dal sito ufficiale dell'Albo

L'impresa invierà l'istanza alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che disponga di sede secondaria o elegga domicilio in Italia, oppure, nel caso elegga domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ad una Sezione regionale o provinciale a propria scelta.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante in corso di validità;
- Attestazione del titolare/legale rappresentante dell'impresa in qualità di responsabile tecnico, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all'art. 15, comma 4, lettera b) del D.M. 120/2014 e alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014;
- Copie fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
- Qualora i veicoli non siano di proprietà dell'impresa, copia dei titoli attestanti la disponibilità esclusiva degli stessi;
- Copia della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1072/2009 o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di
- Documentazione di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 120/2014 (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci o idonei affidamenti bancari);
- Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.

L'impresa stabilita all'estero deve allegare la sequente ulteriore documentazione:

- Certificazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del D.M. 120/2014 rilasciata dall'autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentanti, compagine sociale ed attività svolta dall'impresa (compreso il CF, se disponibile, o il codice VAT) e la sussistenza dell'eventuale stato di liquidazione di procedure concorsuali o altra situazione equivalente a carico dell'impresa;
- Documentazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Documentazione attestante la regolarità dell'impresa con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato di residenza;
- Documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante.

La suddetta documentazione deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Adeguamento delle imprese in possesso di ricevuta di iscrizione

Le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione antecedentemente al 15 ottobre 2016 devono presentare alla Sezione dell'Albo la domanda d'iscrizione e la relativa documentazione entro il 13 febbraio 2017. Decorso inutilmente detto termine, le ricevute già rilasciate decadono, con consequente cancellazione dall'Albo delle imprese interessate.

Fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione dell'Albo, le imprese continuano ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione e delle successive ricevute di variazione, unitamente alla specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione rilasciata dalla Sezione,.

Dal 15 ottobre 2016 la presentazione di eventuali domande di variazione dell'iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione: pertanto per le imprese già in possesso di ricevuta di iscrizione non sarà possibile presentare domande di variazione fino alla presentazione della domanda di iscrizione e della relativa documentazione.

Con Delibera n. 4 del 13/07/2016 viene inoltre definita la modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)."

torna su 🔨



### Giurisprudenza

## Raccolta e trasporto di rifiuti in assenza della prevista autorizzazione con occasionalità della condotta

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 14 luglio 2016, n. 29975

La sentenza è rilevante in quanto segna una posizione differente rispetto all'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità dell'attività illecita (vedi Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, n. 24428 del 25 maggio 2011, D'Andrea). Rivedendo il precedente orientamento la Corte ha inaugurato un diverso indirizzo, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.

È stato infatti chiarito che, per la configurabilità del reato, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca "un'attività di gestione" di rifiuti e non sia quindi assolutamente occasionale.

Quindi, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (vedi Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, n. 5716 del 07 gennaio 2016).

È stato inoltre chiarito che, per la configurabilità del reato, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca "un'attività di gestione" di rifiuti e non sia quindi assolutamente occasionale (vedi Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, n. 8193 del 11 febbraio 2016, Revello). Ne consegue che, per la configurabilità dell'illecito, è necessario accertare che l'attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica di chi agisce o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza che il tratto della "non occasionalità" rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato.

Per converso, soltanto il trasporto "occasionale", inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operatività della norma incriminatrice.

torna su 1

#### Albo Telematico

A partire dal 1 gennaio 2015, la presentazione delle pratiche all' Albo Nazionale Gestori Ambientali avviene unicamente con modalità telematica utilizzando Agest Telematico. Il programma è accessibile dal <u>sito</u> ufficiale dell'Albo

#### Rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

L'art. 22 del <u>D.M. 120/2014</u> dispone che le imprese e gli enti iscritti all'Albo siano tenuti a rinnovare la propria iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando una autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti (per gli iscritti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b del medesimo decreto la comunicazione del rinnovo viene fatta ogni dieci anni).

Il procedimento di rinnovo può perciò riguardare esclusivamente la conferma dell'iscrizione dell'impresa, in una o in più categorie, e non è possibile presentare istanze che interessino il rinnovo di una categoria e anche la sua modifica, oppure il rinnovo di una categoria e la modifica di un'altra.

torna su ↑